

Pubblicato il 23/05/2019

N. 00837/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 01798/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2019, proposto da

Anna Palumbo, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Gelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata ex lege in Napoli via Diaz n. 11 Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Filomena Espero, Paola Regine, Grazia Quaranta non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

1. Del decreto prot. 7982 del 26.03.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,

con il quale è stata approvata la graduatoria di Merito del concorso a cattedra bandito con

DDG n. 85/2018 relativa alla classe di concorso A46 – Scienze Giuridiche - Economiche per

la, Regione Campania.

2. Della graduatoria generale di merito allegata al suddetto decreto di cui ne forma parte

integrante, nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio per titoli culturali e di servizio di 15,00 ed un punteggio complessivo di 55,00, anziché il punteggio per titoli

culturali e di servizio di 42,60 ed un punteggio complessivo di 82,60.

3. Del verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante

la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti dal ricorrente.

4. Ove occorra del decreto prot. 3353 del 04.02.2019 a firma del Direttore Generale del

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania, con il quale è stata approvata una prima versione della graduatoria di Merito del

concorso a cattedra bandito con DDG n. 85/2018 relativa alla classe di concorso A46 –

Scienze Giuridiche - Economiche, nella parte in cui alla ricorrente era stato attribuito il

punteggio per titoli culturali e di servizio di 15,00 ed un punteggio complessivo di 55,00,

anziché il punteggio per titoli culturali e di servizio di 42,60 ed un punteggio complessivo di

82,60.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta la mancata valutazione dei titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nell'ambito del concorso indetto con D.D.G. 85 del 01.02.2018 per la classe di concorso A046 – Scienze Giuridico – Economiche. Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appaia assistito da *fumus boni iuris* in ordine alla mancata valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra posto che la parte ha dichiarato titoli culturali che non le sono stati riconosciuti nella misura richiesta;

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero

superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014, nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando

il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal

quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni.

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 18 dicembre 2019, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),

- ) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- ) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- ) fissa per la continuazione l'udienza pubblica del 18 dicembre 2019;
- ) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Ida Raiola, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Anna Pappalardo**

IL SEGRETARIO